Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 settembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1949, n. 593.

Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO — SCELBA — VANONI — PELLA CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 5 agosto 1949, n. 594.

Liquidazione, nell'interesse dello Stato, della « Organizzazione Italiana del Lavoro - O.I.L. » di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convalidato il provvedimento del Ministero del tesoro, con il quale è stata ordinata la liquidazione dell'Organizzazione Italiana del Lavoro O.I.L., con sede in Milano, ed è stato nominato il commissario liquidatore.

Art. 2.

Il commissario liquidatore risiede a Milano: egli è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione e rappresenta l'ente anche in giudizio.

Art. 3.

La liquidazione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministero del tesoro.

Art. 4.

E' riconosciuta piena validità ed efficacia giuridica a tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti dalla Organizzazione Italiana del Lavoro, concernenti beni comunque appresi o recuperati sia direttamente che indirettamente dalla suddetta O.I.L.

Quelli di tali beni, che non siano stati ancora alienati, sono venduti dal commissario liquidatore.

Per effetto della alienazione, qualsiasi diritto preesistente sui beni di cui ai due comma precedenti è estinto; gli interessati tuttavia potranno far valere le proprie pretese sul prezzo ricavato dalla alienazione dei beni stessi, detratto il quindici per cento a titolo di rimborso spese, mediante istanza diretta al commissario liquidatore.

Ogni azione relativa a tali pretese deve comunque essere proposta o proseguita a pena di decadenza nei confronti dello stesso commissario liquidatore avanti l'autorità giudiziaria di Milano competente per valore entro il termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico; con esse il commissario liquidatore provvede al pagamento dei creditori.

Art. 6.

Per la chiusura della liquidazione si osserveranno, in quanto applicabili, le norme dell'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Chiusa la liquidazione, le attività residue sono devolute allo Stato e versate all'Erario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 5 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 595.

Approvazione degli Accordi di carattere economico tra l'Italia e l'Ungheria, conclusi a Roma il 16 dicembre 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 16 dicembre 1948:

a) Accordo commerciale;

b) Accordo di pagamenti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 dicembre 1948 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 dell'Accordo commerciale e dall'art. 7 dell'Accordo di pagamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — BERTONE — LOMBARDO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 99. — CARLOMAGNO

Accord commercial entre l'Italie et la Hongrie

Le Gouvernement italien et le Gouvernement hongrois désireux de développer les échanges commerciaux entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement hongrois s'accorderont, dans le cadre de leurs régimes généraux d'importation et d'exportation, un traitement aussi favorable que possible pour l'octroi réciproque des autorisations d'importation et d'exportation.

Les dites autorisations seront accordées de façon à maintenir, dans la mesure du possible, et en tenant compte des produits saisonniers, un rapport de proportionnalité entre les produits prévus dans les listes de contingents *A* et *B* annexées au présent Accord.

Art. 2.

Le Gouvernement hongrois autorisera l'exportation vers l'Italie des marchandises, originaires et en provenance de la Hongrie, indiquées à la liste *B* annexée au présent Accord, à concurrence des quantités (ou des valeurs) qui y sont mentionnées pour chaque produit; de son côté, le Gouvernement italien autorisera l'importation en Italie des dites marchandises, à concurrence des quantités (ou des valeurs) fixées dans la même annexe.

Art. 3.

Le Gouvernement italien autorisera l'exportation vers la Hongrie des marchandises originaires et en provenance d'Italie indiquées à la liste *A* annexée au présent Accord, à concurrence des quantités (ou des valeurs) qui y sont mentionnées pour chaque produit; de son côté, le Gouvernement hongrois autorisera l'importation en Hongrie des dites marchandises, à concurrence des quantités (ou des valeurs) fixées dans la même annexe.

Art. 4.

Il est entendu que les marchandises ne figurant pas dans les listes *A* et *B* ainsi que celles dont les contingents seraient épuisés pourront, pendant la validité du présent Accord, être exportées ou importées de part et d'autre, à condition d'obtenir l'autorisation préalable des Autorités compétentes des deux Pays.

Art. 5.

Les paiements relatif aux échanges commerciaux effectués pendant la durée de validité du présent Accord seront réglés conformément aux dispositions de l'Accord de paiement signé en date de ce jour, sauf les paiements relatifs aux échanges compensés dont à l'art. 6.

Art. 6.

Les opérations d'échanges compensés entre l'Italie et la Hongrie ne seront admises qu'à titre exceptionnel et après accord préalable entre les Autorités compétentes des deux Pays.

Art. 7.

Les affaires de réciprocité approuvées par les deux Gouvernements avant la mise en vigueur du présent Accord, seront exécutées conformément aux dispositions applicables dans chacun des deux Pays au moment de leur approbation. Elles seront effectuées en dehors des contingents fixés dans les listes *A* et *B* annexées au présent Accord.

Art. 8.

Il sera institué une Commission Mixte composée des délégués des Gouvernements italien et hongrois qui sera chargée de veiller au bon fonctionnement du présent Accord et faire toute proposition y relative, ainsi que celles visant à la révision des listes de contingents prévues aux articles 2 et 3.

La Commission Mixte aura également pour tâche d'établir en temps utile les nouvelles listes de contingents valables pour l'année successive, au cas où le présent Accord n'aura pas été dénoncé par l'un des deux Gouvernements.

La Commission Mixte se réunira à la demande du Président de l'une des deux Délégations formant cette Commission.

Art. 9.

Le présente Accord, qui remplace l'Accord commercial entre l'Italie et la Hongrie, signé à Rome le 9 novembre 1946, entrera en vigueur en date de sa signature et prendra fin le 31 décembre 1949.

Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes annuelles, à moins que l'un des deux Pays contractants ne le dénonce avec un préavis de deux mois.

Fait à Rome, en français et en double exemplaire, le 16 decembre 1948

Pour l'Italie — D'AJETA

Pour la Hongrie — PAL SOLTÉSZ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Liste *A*

EXPORTATIONS ITALIENNES VERS LA HONGRIE

N.° du tarif hongrois	MARCHANDISES	Quantité ou valeur
1 e)	Chevaux anglais pur sang	têtes 1
ex 2	Anes reproducteurs (Martina Franca)	» 10
ex 3	Taureaux reproducteurs (Maremmani)	» 30
12	Boyaux salés	Lit. 6.000.000
32, 33, 34, 35	Plantes à fruit et autres plantes	» 12.000.000
34, 37 a) 1	Fleurs et plantes ornamentales	*p. m.*
ex 85 a) 2, ex 89 b) ex 100 a)	Figues sèches, marrons et autres fruits secs	» 24.000.000
ex 90	Citrons	T. 5.000
91	Oranges et mandarines	» 1.000
ex 92, ex 93	Ecorces de citrons et d'oranges, sèches et conservées à l'eau salée	Lit. 6.000.000
ex 97, 98	Amandes et noisettes	Q.x 800
185	Queues de chevaux et de boeufs	Lit. 30.000.000
212	Chanvre brut, battu et peigné	T. 1.500
213	Etoupe de chanvre	» 1.000
216	Crin végétal	» 50
ex 222	Liège brut et ouvré	» 150
225, 225 j)	Plantes pour usage médicinal y compris les plantes à vermouth	Lit. 60.000.000
230, 711 b)	Marbre brut et ouvré	» 18.000.000
244	Pirites (1)	T. 2.500
246 a)	Soufre	» 2.000
ex 246	Borax	» 200
252 a)	Acide borique	» 100
ex 280	Bichromate de potassium	» 500
353	Urée technique	Lit. 30.000.000
406	Celluloïde en plaques et en feuilles	» 30.000.000
ex 407	Fiocco type laine	T. 500
ex 407	Cellophane	Lit. 6.000.000
ex 407	Fils et soies de nylon	T. 20
ex 408	Extrait de châtaigner	» 2.000
ex 411, 414	Couleurs organiques synthétiques y compris les couleurs d'aniline	L. 750.000.000
414	Dioxyde de titan	T 100
ex 414	Couleurs métalliques	Lit. 30.000.000
ex 414	Emails et couleurs pour les céramiques et les porcellaines	» 6.000.000
414 j) 3 k)	Poix	T 50
ex 436 a)	Mercure	» 10
ex 440	Sels de mercure chimiquement purs	Lit. 36.000.000
ex 442 a) 1	Acide citrique	T 5
444	Salicylate de sodium	» 10
ex 448	Tetraline	» 30
ex 451	Paramidophenole	» 5
ex 451	Phénolphtaleïne	Lit 12.000.000
ex 452	Sulfogaïacolat de potassium	» 3.000.000
ex 456	Diaetylbarbiturate de sodium	T 1
ex 455	Diphenylammine	» 5
ex 456 a) 1	Acide diaetylbarbiturique	» 1
ex 456 a) 1	Chloral hydrate	Q.x 2
ex 458	Produits pharmaceutiques et spécialités médicinales	Lit. 90.000.000
ex 493 j) 2	Cartons pressés dites « press-pan »	T. 20
ex 493	Fibres vulcanisées	Lit. 3.000.000
ex 497, 504 a)	Papiers millimetrés à dessin et autres papiers pour usage technique	» 21.000.000
ex 499	Papier à cigarettes	T. 75

(1) Avec 48/49 % de teneur de soufre.

N.° du tarif hongrois	MARCHANDISES	Quantité ou valeur
533	Livres, journaux, périodiques et éditions musicales	Lit. 9.000.000
552, 553, 559, 587, 588	Tissus pour ameublement	» 30.000.000
560, 562, 570, ex 619 a) 1, ex 622 b) c), 623 a) b), 624 a)	Ficelles, cordes, tissus, tubes et autres produits de chanvre et de lin	» 30.000.000
564	Fils de chanvre	T. 400
587 j) 3	Feutres pour la fabrication du papier	Lit. 3.000.000
593	Rayon à la viscosa, à l'acetate et au cuprammonium	T. 1.500
609	Cuir régénéré	Lit. 6.000.000
ex 624, 686	Fils et ouate en verre et autres articles isolants	» 9.000.000
634 a), 635 a), 1	Feutres et cloches pour chapeaux	» 24.000.000
636 a) 637 a), 639 a) b)	Chapeaux de feutre et de paille	» 6.000.000
670	Plaques de cautchouc d'asbeste	» 30.000.005
ex 670, 671	Matériel plastique pour garniture	» 6.000.000
685	Tubes pour thermomètres	» 30.000.000
688, 962 b) e)	Verreries et objets en verre et en cristal	*p. m.*
ex 721	Plaques d'asbeste pressées	» 30.000.000
ex 722	Fer silicium au 90 %	T. 300
ex 729	Tôles magnétiques à haute perte	» 300
769, 876 j) 2	Disques de roues pour camions et autobus	L. 240.000.000
773 h)	Bronze phosphoreux et toiles de bronze phosphoreuses	T. 200
ex 774 b), ex 859	Fils de résistance de chromnikel et résistances	Lit. 6.000.000
806 b)	Tracteurs	150.000.000
807 d) 1 delta	Micromoteurs	*p. m.*
813	Installations pour la compression de gas metane	» 120.000.000
826, 827	Machines-outils	» 750.000.000
830	Machines textiles et accessoires pour l'industrie textile	*p. m.*
831 j)	Machines à coudre pour usage industriel (pour l'industrie du cuir, des chaussures, des pelletteries, etc.)	» 12.000.000
833	Machines graphiques (1)	*p. m.*
836	Machines pour fonderie	» 60.000.000
839	Balances automatiques	» 3.000.000
844, 846	Machines pour bureau (machines à écrire, à calculer, à additionner, caisses enrégistreuses, etc.)	» 90.000.000
852	Roulements à billes et a rouleaux	» 750.000.000
859	Installations électriques pour automobiles	» 24.000.000
ex 865	Pâte électrodique pour les anodes (2)	T 4.000
ex 865	Electrodes en graphite et brosses pour moteur (3)	» 1.000
ex 865	Barres de charbon pour cinématographie	Lit. 6.000.000
876	Automobiles	» 240.000.000
ex 876	Pièces de rechange pour automobiles	» 60.000.000
893-897, 902-903	Instruments scientifiques et de précision	» 60.000.000
903	Appareils cinématographiques et machines diverses pour la synchronisation des films et pièces de rechange	» 60.000.000

(1) Fourniture subordonnée à la livraison de la part hongroise de linotypes.
(2) Fabriquée avec des matières premières italiennes.
(3) Fabriqués avec des matières premières italiennes.

N.° du tarif hongrois	MARCHANDISES	Quantité ou valeur
ex 943 *d*)	Aiguilles pour machines textiles et de tricotage	Lit. 12.000.000
966, 967 *b*)	Pellicules Röntgen et plaques photographiques en verre	» 60.000.000
ex 967	Pellicules positives et négatives non impressionnées	mt. 2.000.000
ex 968	Films impressionnées d'une longueur inférieure à 1500 mètres y compris les droits l'exclusivité, les copies et les matériaux de publicité	n. 25
ex 968	Films impressionnés d'une longueur supérieure à 1500 mètres y compris les droits d'exclusivité, les copies et les matériaux de publicité	» 25
ex 968	Films d'actualité (1)	—
	Produits d'artisanat	Lit. 12.000.000
	Autres marchandises	» 600.000.000

(1) Contre échange à métrage.

LISTE *B*

EXPORTATIONS HONGROISES VERS L'ITALIE

N.° du tarif italien	MARCHANDISES	Quantité ou valeur
ex 1	Chevaux de trait sang froid	têtes 250
ex 4, 6, 7, 8	Bétail de boucherie	» 5.000
11, ex 19	Porcs (1)	» 2.000
15	Gibier vivant	Lit. 30.000.000
ex 17	Sangsues	T. 1
18 *a*)	Volaille abattue	» 500
18 *b*)	Gibier abattu	» 50
20 *b*) 2	Conserves de viande	» 25
24	Oeufs	» 300
29	Beurre frais	» 250
33	Poissons d'eau douce	» 50
55	Paprika doux choisi	Lit. 3.000.000
64	Blé	T. 30.000
ex 66	Orge destiné à la fabrication de la bière	» 3.000
66 *a*)	Malt destiné à la fabrication de la bière	» 500
67	Maïs	» 20.000
ex 69 *b*)	Millet	» 1.000
ex 74	Haricots secs	» 1.500
ex 74	Pois décortiqués	» 500
ex 74	Semences de pois	» 200
ex 74	Semences de haricots	» 100
76	Pommes de terre	» 5.000
ex 100	Champignons séchés	*p. m.*
ex 116	Nicotine	L. 120.000.000
117	Graines oléagineuses	T. 2.000
ex 125 *h*)	Huile de tournesol	» 500
129	Saindoux	» 500
ex 137 *a*)	Graisse de poule	» 50
ex 137 *a*)	Graisse d'oie	» 100
ex 274 *f*)	Bauxite (2)	» 20.000
280	Fonte	» 5.000
ex 286	Barres pour batteuses	Lit. 15.000.000
ex 287	Acier en blooms	T. 400
ex 314, ex 324, 533, 534, 535	Matériel pour constructions de chemin de fer	Lit. 60.000.000
407	Machines agricoles diverses et pièces de rechange à double travail	L. 120.000.000
ex 407 *a*)	Motocultivateurs	» 30.000.000
407 *b*)	Batteuses et parties de rechange	» 60.000.000
ex 408, ex 460, ex 466	Parties détachées pour moulins à cylindres	» 30.000.000
413	Linotypes (1)	*p. m.*
ex 466	Pièces de rechange pour tracteurs	T. 15
ex 477, ex 480	Instruments spéciaux de médecine et de chirurgie	Lit. 18.000.000
481, ex 491, ex 494	Instruments électriques spéciaux de précision	» 30.000.000
ex 481, ex 496	Instruments spéciaux de mesure et de précision	» 12.000.000
ex 488	Instruments et appareils spéciaux d'optique	» 18.000.000
493 *b*), ex 494	Compteurs électriques enregistreurs à haute puissance	» 15.000.000
520 *b*)	Tracteurs	» 150.000.000
558	Argiles réfractaires brutes	T. 6.000
ex 558	Chamotte	Lit. 10.800.000
ex 567	Briques réfractaires de chamotte	» 20.000.000
ex 567	Briques de silicium (2)	T 5.000
ex 567	Briques réfractaires de magnésite	» 2.000
ex 578	Porcelaines	*p. m.*
ex 601	Plaques, placages et bois contreplaqué	*p. m.*
ex 604 *a*) 3	Bois de chêne, de hêtre et d'autre essence dure scié	mc. 6.000
ex 643	Cylindrine	T. 500
ex 643 *b*) 5	Huile de vaseline technique jaunâtre	Lit. 18.000.000
ex 643 *b*) 5	Huile de vaseline pur	» 18.000.000
ex 643, ex 666	Graisse de Calypsol	» 9.000.000
ex 643, ex 666	Graisse « Stauffer » pour machines	» 12.000.000
ex 650	Paraffine	T. 500
ex 652	Vaseline jaune médicinale	Lit. 18.000.000
ex 652	Vaseline jaune technique	» 18.000.000
767	Alcaloïdes (3)	» 120.000.000
777	Plantes médicinales (4)	» 120.000.000
780-781 *a*)	Matières premières pharmaceutiques	» 60.000.000
780, 780-*bis* 781, 782	Produits pharmaceutiques et spécialités médicinales (5)	» 180.000.000
ex 781 *b*) 2	Sérums et vaccins	» 9.000.000
860-861-862	Livres, journaux, périodiques, et éditions musicales	» 9.000.000
918	Avoine	T. 10.000
ex 921	Gluten	» 100
ex 924	Graines de sorgho	» 1.000
924 *a*)	Semences de prairie (6)	Lit. 12.000.000
ex 932	Herbe dite « Sala »	T. 100
938 *b*)	Boyaux salés	Lit. 6.000.000
ex 939	Plumes de volaille	*p. m.*
ex 943	Lampes à incandescence à haute puissance (7)	n. 3.000
943-*bis*, ex 497-*ter d*)	Parties détachées pour lampes à incandescence et pour valves de T.S.F.	Lit. 30.000.000

(1) 1000 vivants et 1000 coupés à moitié.
(2) De 55 % à 58 % de teneur de AlO_2 et 3 % SiO.

(1) Fourniture subordonnée à la livraison de la part italienne de machines graphiques.
(2) Non inférieures au 90 % de silicium.
(3) Spécialement papavérine-base, chlorhydrate et codéine.
(4) Flores camomillae vulgaris secale cornutum, herba adonis vernalis, folia belladonnae, folia hysosciami, radix alcannae, folia stramonii, flores papaveris, radix belladonnae, etc.
(5) Spécialement produits hormoniques et opothérapiques.
(6) Selon les disponibilités de la prochaine récolte.
(7) De 2000 chandelles et outre.

N.° du tarif italien	MARCHANDISES	Quantité ou valeur
948 b)	Films impressionnés d'une longueur inférieure à 1500 mètres, y compris les droits d'exclusivité, les copies et les matériaux de publicité	n. 8
948 b)	Films impressionnés d'une longueur supérieure à 1500 mètres, y compris les droits d'exclusivité, les copies, et les matériaux de publicité . . .	» 8
948 b)	Films d'actualité (1) . . .	—
	Produits d'artisanat	Lit. 6.000.000
	Autres marchandises	» 600.000.000

(1) Contre échange à métrage.

Accord entre la République Italienne et la République de Hongrie pour régler les paiements relatifs aux échanges commerciaux réciproques.

Dans le but de faciliter le règlement des échanges commerciaux entre l'Italie et la Hongrie et en application de l'article 5 de l'Accord commercial signé en date de ce jour, le Gouvernement Italien d'une part et le Gouvernement Hongrois d'autre part, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

L'Ufficio Italiano dei Cambi, agissant pour compte du Gouvernement de la République Italienne, ouvrira au nom de la Banque Nationale de Hongrie, agissant pour compte du Gouvernement de la République de Hongrie, un compte en lires italiennes, dénommé « Conto Lire Ungheria ». Ce compte sera exempt de frais et non productif d'intérêts.

Au crédit de ce compte seront portés tous les montants représentant la contrevaleur des marchandises, originaires et en provenance de la Hongrie, importées en Italie.

Au débit de ce compte seront portés tous les montants représentant la contrevaleur des marchandises, originaires et en provenance de l'Italie, importées en Hongrie.

Les frais accessoires relatifs aux échanges des marchandises seront réglés par le même compte.

Les frais accessoires comprennent: frais de transport par chemin de fer (sauf dispositions contraires établies par les Conventions ferroviaires en vigueur entre l'Italie et la Hongrie) aussi bien que par voie fluviale, aérienne ou par route; frais d'assurance des marchandises (primes et indemnités), commissions, frais de représentation, courtage, frais d'entreposage, frais de dédouanement, frais de publicité, rabais, escomptes, bonifications et tout autre frais approuvé d'un commun accord par les Autorités compétentes des deux Pays.

Article 2

L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque Nationale de Hongrie effectueront réciproquement les paiements en faveur des créanciers de l'autre Pays suivant l'ordre chronologique des versements effectués par les débiteurs respectifs, sans tenir compte des disponibilités existant sur le compte prévu par l'article 1, à condition, toutefois, que le solde dudit compte ne dépasse pas le montant de 500 millions de lires italiennes.

Article 3

L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque Nationale de Hongrie pourront autoriser des paiements à titre d'anticipation.

Article 4

Les Parties contractantes s'engagent à autoriser les paiements visés à l'article 1 dans le cadre de la réglementation sur le contrôle des changes en vigueur dans les deux Pays.

Article 5

La Banque Nazionale de Hongrie et l'Ufficio Italiano déi Cambi se mettront d'accord sur toutes les questions techniques concernant la mise en application des dispositions du présent Accord.

Article 6

A l'expiration du présent Accord, le solde du compte visé à l'article 1, subsistant après la liquidation des opérations en suspens, sera réglé par le Pays débiteur dans le délai de six mois, soit en marchandises soit en dollars U. S. A. ou en autre monnaie acceptée par le Pays créditeur.

Les catégories et quantités des marchandises, destinées au règlement dudit solde, seront fixées par la Commission Mixte prévue par l'article 8 de l'Accord commercial signé en date de ce jour.

Article 7

Le présent Accord entrera en vigueur le même jour et aura la même validité que l'Accord Commercial signé en date de ce jour.

Fait à Rome, en français et en double exemplaire, le 16 décembre 1948.

Pour l'Italie
D'AJETA

Pour la Hongrie
PAL SOLTÉSZ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1949.

Scioglimento del Consiglio comunale di Montelupone e nomina del commissario straordinario.

AL CAPO DELLO STATO

Il Consiglio comunale di Montelupone, a seguito delle dimissioni del sindaco Ortolani Francesco, provocate, nel dicembre 1947, dagli addebiti rivoltigli dall'assessore supplente, Cingolani Alessandro, si scisse in due gruppi di eguale forza, facenti capo ai summenzionati amministratori, il cui tenace dissidio ha impedito sinora, malgrado i reiterati interventi della Prefettura, la nomina del nuovo sindaco ed ha determinato, con la crisi della civica Amministrazione, il più pregiudizievole abbandono dei pubblici servizi.

Nella seduta consiliare del 12 gennaio 1948, in prima convocazione, mancò il « quorum » di presenti richiesto dalla legge per una valida elezione del sindaco e, nella seconda convocazione, avvenuta il 19 s. m., la deliberazione di nomina fu invalidata dalla Prefettura perchè, tra l'altro, era stata trasmessa dopo decorso il termine stabilito dall'art. 3, ultimo capoverso, della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Eguale sorte ebbe la deliberazione del 12 febbraio 1948, perchè irregolare era stata la convocazione del Consiglio comunale, e vano riuscì, nell'aprile s. a., il tentativo del vice prefetto Vicario, appositamente recatosi sul luogo, di comporre il dissidio esistente tra i due gruppi consiliari, che impediva il regolare funzionamento dell'Amministrazione cittadina.

Riuscite infruttuose altre due adunanze del Consiglio disposte dal Prefetto, ai sensi dell'art. 124 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, si rese necessario per più volte l'invio di un commissario al Comune, con l'incarico di spedire gli affari più urgenti ed indilazionabili.

Dalla relazione presentata dall'ispettore provinciale sulla inchiesta eseguita al Comune, nel febbraio scorso, emerge la gravità della situazione amministrativa-finanziaria nella quale si è venuta a trovare quella Amministrazione per la completa incuria in cui sono stati lasciati da tempo, i più importanti e vitali problemi della civica azienda.

Si appalesava, pertanto, la necessità di urgenti provvedimenti di rigore, anche in considerazione che la persistenza dei contrasti personalistici in seno alla compagine consiliare, pur dopo la decadenza dalla carica, sopravvenuta nel novembre 1948, dall'assessore Alessandro Cingolani, cui faceva capo l'opposizione, denunciava ormai chiaramente che la profondità dei contrasti stessi e l'irrigidimento dei gruppi dissidenti non offrivano alcuna probabilità di normale ripresa della vita amministrativa dell'Ente.

Malgrado ciò, il Prefetto, per non tralasciare alcun tentativo di risolvere con mezzi ordinari la crisi della civica Amministrazione, ritenne opportuno convocare, ancora una volta, d'ufficio, il Consiglio comunale perchè deliberasse, tra l'altro, sulla nomina del sindaco, ponendolo, così, formalmente, di fronte all'alternativa di costituire un efficiente governo della civica azienda o di andare incontro, in caso contrario, alle conseguenti responsabilità.

Il Consiglio comunale, tuttavia, nella seduta del 20 novembre 1948, si astenne dal deliberare al riguardo. Nonostante ciò il Prefetto ritenne di esperire un ulteriore tentativo ed all'uopo invitò, nel gennaio u. s., l'assessore anziano funzionante sindaco, Alberico Bernadei, a riunire la Giunta municipale perchè fissasse, con urgenza, una nuova convocazione del Consiglio comunale, avvertendo, esplicitamente, che, ove fosse mancata ancora l'elezione del sindaco, sarebbe stato promosso, senz'altro, lo scioglimento della civica Amministrazione. Neanche tale tentativo sortì però gli effetti voluti; anzi, successivamente, anche il nominato assessore anziano rassegnava le dimissioni dalla carica.

Considerato che la paralisi funzionale determinatasi da tempo nella vita amministrativa del Comune costituisce un grave pregiudizio per i pubblici servizi e gli interessi più vitali della civica azienda, si ritiene necessario ed urgente far luogo allo scioglimento di quel Consiglio, già sospeso dal Prefetto ai sensi dell'art. 109 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, allo scopo di assicurare, con le nuove elezioni, l'esercizio efficiente delle funzioni istituzionali del Comune.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 giugno u. s. e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona del consigliere di prefettura dott. Luigi Farrace.

Roma, addì 24 luglio 1949

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 giugno 1949;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montelupone (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di prefettura, dott. Luigi Farrace, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

SCELBA

(3551)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1949.

Autorizzazione alla Società in accomandita semplice L. Rizzi, D. Donelli e C., esercente i Magazzini generali di Piacenza ad applicare nuove tariffe.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti Ministeriali 10 aprile 1928 e 22 dicembre 1930, che autorizzano l'esercizio dei Magazzini generali di Piacenza, della Società in accomandita semplice L. Rizzi, D. Donelli e C.;

Viste le istanze 28 ottobre 1947 e 23 giugno 1948, presentate dai predetti Magazzini generali per l'adeguamento delle tariffe da essi legalmente praticate in base al decreto Ministeriale 25 maggio 1947;

Visti i pareri manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza nella seduta del 1° ottobre 1948 e del Comitato provinciale dei prezzi di Piacenza nelle riunioni del 22 dicembre 1948 e del 9 maggio 1949;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima in accomandita semplice L. Rizzi, D. Donelli e C., esercente i Magazzini generali di Piacenza è autorizzata ad applicare le tariffe seguenti:

A) Magazzini stagionatura formaggio grana (tariffe massime) L. 70 q.le mese per solo magazzinaggio; L. 125 q.le mese qualora, oltre al magazzinaggio, vengano prestati gli altri servizi accessori vari (facchinaggio, pesatura, oliatura, manutenzione, assicurazione, ecc.);

B) Magazzini merci varie, limitatamente alle voci comprese nella lettera *d*), paragrafo 1, è consentito un

aumento pari a ventotto volte le tariffe risultanti dal decreto Ministeriale 25 maggio 1947, di cui nelle premesse, intendendosi pertanto invariato, nell'ammontare risultante dal predetto decreto, le altre voci del tariffario generale, al pari di quelle pei magazzini ad uso privato.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di detta pubblicazione.

E' fatto obbligo al magazziniere di tenere esposte al pubblico, in luogo ben visibile, le tariffe come sopra autorizzate.

Roma, addì 16 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3471)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1949.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità, dei modelli e disegni ornamentali e dei marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale per scambi con l'Occidente » di Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente del Comitato ordinatore, pervenuta in data 27 agosto 1949;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale per gli scambi con l'Occidente », che avrà luogo a Torino dal 10 al 26 settembre 1949, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti, a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 30 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 30 agosto 1949, Sculco Pasquale, notaio residente nel comune di Cutro, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Crotone, stesso distretto.

(3616)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione a pagina 2238 della *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 agosto 1949, si chiarisce che il mutuo di L. 7.092.000 autorizzato con decreto interministeriale 1° luglio 1949, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di Itri per l'esercizio 1949.

(3614)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Napoli è vacante la cattedra di diritto amministrativo, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(3615)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Vittorio Veneto (Treviso)

Fino al 30 giugno 1950 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Treviso, della estensione di ettari 669 circa, compresa nel comune di Vittorio Veneto, delimitata dai seguenti confini:

a *sud*: partendo dal ponte rotto sul Ruio Confin, quota 134, lungo la strada comunale che conduce a piazza Cozzuolo; dalla piazza Cozzuolo verso Ceneda fino al ponte sul torrente Cervada;

ad *est*: torrente Cervada dal ponte per Cozzuolo fino alle case Trameacque;

a *nord*: da case Trameacque seguendo sempre la cresta della catena dei monti che va da monte Bala a monte Piai, quindi a monte Stella per scendere in località Castagnera, arrivando quindi nuovamente al punto di partenza sud e cioè al ponte rotto del Ruio Confin.

(3504)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Palena (Chieti)

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Palena (Chieti) della estensione di ettari 1660, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord-est*: dal trifinio Palena-Taranta-Pacentro a quota 2570 per km. 1,100 con il comune di Lettopalena lungo la valle di Lettopalena fino a raggiungere la sponda sinistra dal fiume Aventino per km. 1,000 fino al ponte Campana;

a *sud* ed a *sud-ovest*: vallone Villa per km. 3,000 fino all'incrocio di questi con la strada Fonte Melete-Fonte Coccia;

a *sud-est*: mulattiera Fonte Melete-Fonte Coccia per km. 1,500;

a *nord-est*: fosso Coccia fino all'incrocio col fosso Galardi per km. 1,400;

a *sud*: con fosso Galardi fino a Fonte Grande per km. 1,200 e da qui con la mulattiera di Villa Galardi fino al confine di Campo di Giove per km. 4,400 e col comune di Pacentro per km. 2,300 fino a raggiungere il trifinio di partenza a quota 2570.

(3555)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Lazzaro Parmense (Parma)

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di San Lazzaro Parmense (Parma), della estensione di ettari 402, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *est*: strada che da Coloreto per Malandriano conduce al Pilastrello;

ad *ovest*: strada provinciale Parma-Traversetolo nel tratto compreso fra « Casa Bigola » ed il Pilastrello;

a *nord*: strada di Marore per Coloreto.

(3494)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Corniglio, località Beduzzo (Parma)

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Corniglio, località Beduzzo (Parma), della estensione di ettari 572, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: linea che da quota 1370 passa per le quote 1213, 1227, 895, 970;

ad *est*: linea che da quota 920 passa per case Coppi fino al mulino di Signatico e rio Vestola;

a *sud*: da quota 730 di rio di Vestola per Querceto quote 815, 1064 e quota 1200;

ad *ovest*: linea che da detta quota raggiunge monte Cavalcalupo.

(3495)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Borgo Val di Taro (Parma)

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Borgo Val di Taro (Parma), della estensione di ettari 532, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura:

Confini:

a *nord*: costa di Caffaraccia, dal trivio di Monte Piano (quota 1064) al Mulino di Isola attraverso le quote 976 e 858;

ad *est*: strada vicinale che partendo dal Mulino di Isola e passando per San Pietro, Cappelletta di Cà Maiocco e Cappelletta di Cà Vadonnino arriva alla Cà Cappella (quota 632);

a *sud*: riva di Cà Camorelli e rio delle Graniche, fino a quota 853;

ad *ovest*: strada della Costa del Lupo che unisce Cà le Graniche (quota 853) con il trivio di Monte Piano.

(3493)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Gubbio (Perugia)

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Gubbio (Perugia), della estensione di ettari 989, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *ovest*: strada provinciale Gubbio-Scheggia fino all'incrocio col fosso che da levante scende alla Madonna della Pergola;

a *nord*: fosso predetto che dal ponte della Madonna della Pergola risale verso levante avendo a tramontana la proprietà della signora Silvestri Robusta in Boccolini, quindi quella del sig. Zampetti Attilio fino alla sorgente del fiume Chiascio;

a *nord*, *nord-est*: fiume Chiascio dalla sorgente (proseguendo verso sud-est) fino all'incrocio coll'affluente di destra denominato fosso Sant'Andrea del Calcinaro;

ad *est*: fosso di Sant'Andrea del Calcinaro, dall'incrocio col fiume Chiascio a tramontana, fino alla sorgente a sud;

a *sud*: proprietà eredi Traversini di Luigi, di Raffaele e di Marciano, (e proseguendo da levante verso ponente) proprietà Vispi Luigi, Coloredo Mels Lucia, fratelli Bedini, eredi Ranghiasci, Manuali Amalia, frati di San Girolamo, marchesa Fonti Eugenia;

a *sud-ovest*: eredi Graziani Luigi, Volpotti, acquedotto romano della città di Gubbio fino all'incrocio col fosso Acque del Bottaccione e strada provinciale Gubbio-Scheggia.

(3491)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1949), serie *N*, n. 688, del capitale nominale di L. 10.000, intestato a Coti Alfredo fu Alemanno, domiciliato a Livorno, vincolato, col pagamento degli interessi in Livorno.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 agosto 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3521)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 41.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1949): serie *F*, n. 1054, del capitale nominale di L. 3000; serie *H*, n. 842, del capitale nominale di L. 10.000; serie *O*, n. 671, del capitale nominale di L. 500, intestati a Raimondo Gelsomina fu Nunzio, minore sotto la tutela di Raimondo Giulio, domiciliato a Giugliano in Campania (Napoli), col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1520)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª pubblicazione). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	219544	3.460 —	Amico *Giuseppe* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Valentino Filomena di Gaetano, dom. a Napoli.	Amico *Giuseppa* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	14449	1.000 —	Stamerra *Francesca* di *Raffaele*, moglie di Cazzella Ubaldo di Fortunato, dom. in Tuglie (Lecce), vincolo dotale.	Stamerra *Maria Anna Francesca* di *Salvatore Raffaelle*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	526115	217 —	Addeo *Maria* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Acciardi Maria fu Pasquale.	Addeo *Mario* fu Stefano, ecc., come contro.
Id.	310610	31,50	Bruno Francesca di *Giovanni Giacomo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cassine (Alessandria).	Bruno Francesca di *Giacomo Alessandro*, ecc., come contro.
Id.	294557	822,50	Merli *Martino* di Virginio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Zibello (Parma).	Merli *Pietro Martire* di Virginio, ecc., come contro.
Id.	499816	66,50	Come sopra, dom. a Busseto (Parma).	Come sopra, dom. a Busseto (Parma).
Rendita 5 %	179359	260 —	Matarrese Giuseppe di Leonardo, dom. in Canosa di Puglia (Bari), con usufrutto a Matarrese Anna fu Giuseppe, dom. a Canosa di Puglia.	Matarrese Giuseppe di Leonardo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Canosa di Puglia (Bari), con usufr. come contro.
Id.	200109	295 —	Bertot Carlo Mario fu Giovanni Battista, dom. a Forno Canavese (Torino), con usufrutto a Vieta *Delfina* fu Giuseppe vedova Bertot, dom. a Forno Canavese (Torino).	Come contro, con usufrutto a Vieta *Massima Delfina Onorata*, ecc., come contro.
Id.	200102	785 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	200104	785 —	Bertot Beniamino, ecc., come sopra.	Bertot Beniamino, ecc., come sopra.
Id.	200107	295 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	200103	785 —	Bertot Giovanni-Serafino, ecc., come sopra.	Bertot Giovanni-Serafino, ecc., come sopra.
Id.	200106	295 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	200110	295 —	Bertot Carolina fu Giovanni-Battista, moglie di Data Venti Settembre, dom. a Favria Oglianico, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	200105	295 —	Bertot Caterina fu Giovanni Battista, dom. a Forno Canavese (Torino), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	200108	295 —	Bertot Giuseppe fu Giovanni Battista, dom. a Torino, con usufrutto a Vieta *Delfina* fu Giuseppe ved. Bertot, dom. a Forno Canavese (Torino).	Come contro, con usufrutto a Vieta *Massima Delfina Onorata*, ecc., come contro.
Id.	78936	160 —	*Lossani Giuseppina* di Giovanni, moglie di Montemerlo Luigi fu Diego, dom. a Voghera (Pavia), con vincolo dotale.	*Lozzani Angela Giuseppina*, ecc., come contro.
Id.	177382	625 —	De Blasio Mariantonia fu Salvatore, dom. a Sant'Antimo (Napoli), con usufrutto a favore di Petitti *Elettra* fu Vito ved. De Blasio, dom. a Sant'Antimo (Napoli).	Come contro, con usufrutto a favore di Petitti *Maria Elettra*, ecc., come contro.
Id.	177383	625 —	De Blasio Clementina fu Salvatore, dom. a Sant'Antimo (Napoli), con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	218608	84 —	Arosio Virginia fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Pollastri Martina vedova Arosio, dom. in Cernusco sul Naviglio (Milano).	Arosio Virginia fu *Pasquale*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	218606	42 —	Arosio Luigi fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Pollastri Martina vedova Arosio, dom. in Cernusco sul Naviglio (Milano).	Arosio Luigi fu *Pasquale*, ecc., come contro.
Id.	218607	63 —	Arosio Francesco fu *Luigi*, ecc., come sopra.	Arosio Francesco fu *Pasquale*, ecc., come sopra.
Id.	233214	420 —	Veronese *Maddalena* fu Giuseppe, nubile, dom. a Cassine (Alessandria).	Veronese *Maria Maddalena*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	873176	4.039 —	Gioppi Franco fu Antonio, dom. in Torino, con usufrutto congiunt. e cumul. ad Abate *Ottavia* fu *Mario* ved. Gioppi ed a Gioppi Maria fu Antonio, dom. in Genova.	Come contro, con usufrutto congiunt. e cumulat. ad Abate *Caterina Ottavia* fu *Marco*, ecc., come contro.
Id.	832927	3.500 —	Aventi diritto alla successione di Scotto di Minico Michele fu Domenico, dom. in Procida (Napoli), con usufrutto ai coniugi *Scotto di Minico Vincenzo fu Domenico* e *Foradore Pasqua Maria* fu Luigi, dom. in Procida, congiunt. e cumulat.	Come contro, con usufrutto ai coniugi Scotto di Minico Vincenzo fu Domenico e *Foradori Maria Pasqua*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1950)	4201	Cap. nom. 24.000 —	Ruocchio Lorenzo fu *Antonio*, dom. in Larkhall Lanarkshire (Scozia).	Ruocchio Lorenzo fu *Vito Antonio*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1950) Serie I^a	777	6.000 —	Consonno Emiliana di *Augusto*, minore sotto la patria potestà del padre.	Consonno Emiliana di *Agostino*, ecc., come contro.
Id. (1949) Serie C	1104	10.000 —	Servadio *Gino* fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Guiducci Albina di Eugenio ved. Servadio, dom. in Mondolfo (Pesaro).	Servadio *Tonino* fu *Gino*, ecc., come contro.
Id. Serie N	554	Cap. nom. 5.000 —	Servadio *Gino* fu *Antonio*, minore, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id. Serie O	575	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie G	620	500 —	Come sopra, con usufrutto a Guiducci Albina di Eugenio vedova Servadio.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id. Serie N	560	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	90307	Rendita 200 —	Tiboldo Italo di Roberto, con usufrutto vitalizio a *Ruffinatto* Margherita fu Michele.	Come contro, con usufrutto a *Ruffinatti* Margherita fu Michele.
Id.	90308	200 —	Tiboldo Secondo di Roberto, con usufrutto come sopra.	Tiboldo Secondo di Roberto, con usufrutto come sopra.
Id.	90309	200 —	Tiboldo Alfredo di Roberto, con usufrutto come sopra.	Tiboldo Alfredo di Roberto, con usufrutto come sopra.
Id.	90310	200 —	Tiboldo Amalia di Roberto, con usufrutto come sopra.	Tiboldo Amalia di Roberto, con usufrutto come sopra.
Id.	90311	200 —	Tiboldo Caterina detta Rina di Roberto, moglie di Corte Argentino, con usufrutto a *Ruffinatto* Margherita fu Michele.	Tiboldo Caterina detta Rina di Roberto, moglie di Corte Argentino, con usufrutto a *Ruffinatti* Margherita fu Michele.
Id.	90312	1.000 —	Rolando Maria di Tommaso, con usufrutto come sopra.	Rolando Maria di Tommaso con usufrutto come sopra.
Id.	221088	10.000 —	Gazzano Giuseppe fu Ido, dom. in Chiavari (Genova), con usufrutto vitalizio a Landò *Giuseppina* fu Giuseppe vedova di Luigi Maria Rivara, dom. in Chiavari.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Landò *Caterina Maria Giuseppa*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	402643	1.274 —	Panzironi Giovanni Anna e *Giuliano* fu Odoacre, minori sotto la patria potestà della madre Fiorini Dora fu Giovanni, vedova Panzironi, dom. a Roma.	Panzironi Giovanni Anna e *Giuliana* fu Odoacre, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3276) Roma, addì 5 agosto 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli a ottantacinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33749/12106/2.8.8/1.3.1 del 23 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, è indetto un concorso per titoli a ottantacinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro riservato al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto.

Al concorso può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Tale personale può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento della quinta classe elementare).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, a mezzo degli uffici da cui i candidati dipendono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato anche se gli uffici a cui sono state presentate le abbiano spedite entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

Le domande stesse, firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito dei candidati stessi, nonchè dell'ufficio presso il quale essi prestato servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella rispettiva domanda di essere pronti ad accettare qualsiasi destinazione che verrà loro assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

Art. 4.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate;

2) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) copia del foglio matricolare aggiornato ed annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare — munito di marca da bollo come sopra indicato — se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengono a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva;

4) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini della applicazione dei benefici previsti a loro favore delle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita almeno da sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dall'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti, in aggiunta a quelli indicati nei numeri 2), 3) e 4) del presente articolo:

A) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto dal competente capo ufficio, dal quale risultino gli estremi di emissione e di registrazione alla Corte dei conti del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

I capi ufficio da cui i candidati dipendono, nel trasmettere le domande documentate ai sensi del primo comma del precedente art. 3, uniranno al suddetto certificato un rapporto informativo sulla condotta, capacità, diligenza e idoneità dell'aspirante, esprimendo sul medesimo il giudizio complessivo con una delle qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo »;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

C) certicato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

D) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

F) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata, a sua volta, dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottopporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati produrranno il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto stesso.

Art. 5.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data del-l'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 6.

I candidati hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato che ritengano utile agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi sostenuti presso pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati.

I figli di impiegati dello Stato proveranno tale loro qualità a mezzo di un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipende o dipendeva il genitore.

Art. 7.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati impiegati non di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui al n. 3 e alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*) dell'art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che dimostrino di essere alle armi potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile

per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 1 relativamente all'anzianità di servizio del personale non di ruolo del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risultino anche i voti conseguiti nelle singole materie di esame di licenza, rilasciato dalla competente autorità scolastica e legalizzato dal Provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito:

1) per i documenti di cui al n. 1 e alla lettera *A*) dell'art. 4 e al primo comma dell'art. 6;

2) per i documenti di cui al n. 4 e alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) dell'art. 4 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta nel numero e nelle lettere ora citate.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, determinati preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo, formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine progressivo della somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra ed assimilati, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei ex combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, agli idonei che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, agli idonei orfani di guerra ed assimilati, nonchè agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 855, 1° novembre 1947, n. 815 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800 e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a inserviente di ruolo per un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso impiegati di ruolo che nel ruolo di origine abbiano conseguito la nomina a stabile e i vincitori impiegati non di ruolo che all'atto della nomina ad inserviente in prova abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro per un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina ad inserviente di ruolo con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad inserviente in prova competono le normali indennità di trasferimento per raggiungere la residenza di Roma nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I medesimi se impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, se impiegati non di ruolo, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Art. 14.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dall'Amministrazione finanziaria e successive estensioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1949
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 98. — AMATO

(3567)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a trentanove posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 155, che approva il regolamento per il personale degli Uffici finanziari;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'8 luglio successivo, con il quale venne indetto un concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci;

Visti i decreti Ministeriale 2 agosto 1947 e 30 marzo 1948, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 23 agosto 1947, registro n. 11, foglio n. 341 e 4 giugno 1948, registro n. 6, foglio n. 177, con i quali fu provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione predetta e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, in seguito ai risultati del concorso a trentanove posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'8 luglio successivo:

Numero	COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Punto prova orale	Votazione complessiva
1	Bevacqua dott. Salvatore	7,916	8,500	16,416
2	Damasco dott. Leonardo	7,750	8,500	16,250
3	Troisi dott. Alberto	7,583	7,850	15,433
4	Modica dott. Mario	7,600	7,350	14,950
5	Ceccarelli dott. Adriano	7,250	7,450	14,700
6	Cerisano dott. Vittorio	7,200	7,400	14,600
7	De Fenu dott. Gonario	7,250	7,300	14,550
8	Messina dott. Emilio	7,333	7,150	14,483
9	Ancona dott. Giuseppe	7,333	7,100	14,433
10	Capezza dott. Federico	7,266	7,100	14,366
11	Conte dott. Ezio Luigi	7,400	6,850	14,250
12	Zuppardi dott. Elio	7,433	6,800	14,233
13	Aurigemma dott. Corrado	7,333	6,850	14,183
14	Zoppoli dott. Gerardo	7,500	6,600	14,100
15	Furnari dott. Francesco	7,250	6,800	14,050
16	Bernardi dott. Emilio	7,400	6,600	14,000
17	Noja dott. Francesco	7,083	6,900	13,983
18	Campanile dott. Giuseppe	7,333	6,640	13,973
19	Carbone dott. Vincenzo	7,083	6,850	13,933
20	Gatto dott. Armando	7,300	6,600	13,900
21	Inghirami dott. Silvio	7,266	6,630	13,896
22	Di Lernia dott. Giannino	7,166	6,700	13,866
23	Ostuni dott. Ruggiero	7,233	6,600	13,833
24	Iacono dott. Giuseppe	7,000	6,700	13,700
25	Camerota dott. Raffaele	7,033	6,600	13,633
26	Savino dott. Umberto	7,000	6,620	13,620
27	Carpenito dott. Pellegrino	7,000	6,600	13,600
28	Pelle dott. Nicola	7,583	6,000	13,583
29	De Cesare dott. Ugo	7,400	6,000	13,400
30	Del Vecchio dott. Italo	7,166	6,000	13,166
31	Randazzo dott. Gaetano	7,033	6,000	13,033

Art. 2.

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Bevacqua dott. Salvatore
2. Damasco dott. Leonardo
3. Troisi dott. Alberto
4. Modica dott. Mario
5. Ceccarelli dott. Adriano
6. Cerisano dott. Vittorio
7. De Fenu dott. Gonario
8. Messina dott. Emilio
9. Ancona dott. Giuseppe
10. Capezza dott. Federico
11. Conte dott. Ezio Luigi
12. Zuppardi dott. Elio
13. Aurigemma dott. Corrado
14. Zoppoli dott. Gerardo
15. Furnari dott. Francesco
16. Bernardi dott. Emilio
17. Noja dott. Francesco
18. Campanile dott. Giuseppe
19. Carbone dott. Vincenzo
20. Gatto dott. Armando
21. Inghirami dott. Silvio
22. Di Lernia dott. Giannino
23. Ostuni dott. Ruggiero
24. Iacono dott. Giuseppe
25. Camerota dott. Raffaele
26. Savino dott. Umberto
27. Carpenito dott. Pellegrino
28. Pelle dott. Nicola
29. De Cesare dott. Ugo
30. Del Vecchio dott. Italo
31. Randazzo dott. Gaetano

Le nomine, peraltro, dei suddetti a vice segretario in prova sono subordinate al possesso dei requisiti a tale fine richiesti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1949
Registro Finanze n. 14, foglio n. 180. — LESEN

(3610)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Graduatoria del concorso a diciassette posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministerale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 05-4360/943 del 10 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1948, registro 1 Monopoli, foglio n. 150, col quale venne indetto un concorso per esami a diciassette posti di allievo tecnico, grado 10°, nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, così distribuiti:

dodici posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

cinque posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »;

concorso riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine ed ai profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto Ministeriale 05-17264 del 4 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1949, registro 1 Monopoli, foglio n. 18, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai concorrenti, quale risulta dai verbali redatti dalla Commissione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a diciassette posti di allievo tecnico, grado 10°, nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 05-4360-943 del 10 aprile 1948, citato nelle premesse:

Concorrenti	Media prove scritte	Voto prova orale	Punto riportato alla prova di lingua	Totale punti
1. Giovannella Giuseppe di Antonio	8,25	8 —	—	16,25
2. Arthemalle Luigi di Edoardo	8 —	7 —	—	15 —
3. Mazzini Carlo fu Mario	7 —	7,50	0,23	14,73
4. Figliolia Ilde di Vladimiro	7,10	7 —	0,46	14,56
5. Marzo Mario di Pietro	7,50	6,50	0,20	14,20
6. Grazi Salvator Rosa di Lionello	7,75	6 —	—	13,75

Art. 2.

I suddetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine stabilito nella graduatoria di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 167. — EMANUELE

(3484)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 9 maggio 1949, con il quale venne indetto un concorso per esami a venti posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1° agosto 1949, a pagina 3, seconda colonna, riga 13, dell'art. 2, ove è detto: « della professione di chimico » si deve leggere: « della professione di ingegnere ».

(3618)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria del concorso a centotrenta posti di sottocapo in prova delle stazioni, riservato ai reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decreto Ministeriale n. 1927 del 9 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1942, al n. 1, foglio n. 34, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a duecento posti di sottocapo in prova delle stazioni;
Vista la determinazione del commissario per il Ministero delle comunicazioni n. 1250 del 19 ottobre 1943, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del suddetto concorso;
Visto il provvedimento n. P.A.G. 040.24.T.136532 del 30 ottobre 1943 del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, con il quale è stata approvata la nomina in prova dei vincitori dello stesso concorso, con decorrenza 1° dicembre 1943;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Visto il decreto Ministeriale n. 2566 del 15 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1947 al n. 5, foglio n. 366, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a centotrenta posti di sottocapo in prova delle stazioni riservate a favore dei reduci;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali - n. P.A.G. 41/24/204/154557/O.R. del 16 luglio 1949;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei vincitori del concorso a centotrenta posti di sottocapo in prova delle stazioni riservato a favore dei reduci di guerra:

1.	Garinei Giovanni	305,62
2.	Orlandella Ubaldo	300,29
3.	Sestili Vladimiro	289,24
4.	Fontana Adelmo	287,86
5.	Cucchi Arcangelo	287,29
6.	Trombetta Giovanni	285,10
7.	Colecchia Mario	284,86
8.	Paglialonga Nicola	282,31
9.	Testa Felice	282,12
10.	Guaita Gino	280,74
11.	Navarra Orio	280,67
12.	Tartari Luigi	278,74
13.	Trombino Andrea	278,24
14.	Cappelli Igino	275,55
15.	Cipollina Egidio	275,24
16.	Liverani Ermanno, nato il 23 gennaio 1922	274,12
17.	Ciorra Benedetto, nato il 19 settembre 1922	274,12
18.	Minelli Doro	273,05
19.	Angelillo Cosmo	271,80
20.	Viegi Ilio	271 —
21.	Mancini Adler	269,43
22.	Spigariol Lino	268,24
23.	Mellarini Ettore	267,12
24.	Randazzo Antonio	266,74
25.	Bellio Giuseppe	266,05
26.	Viero Mario, figlio d'invalido	264,81
27.	Cogliandro Antonio di Antonio	264,81
28.	Virgone Enrico	263,12
29.	Gentile Giorgio	262,43
30.	Di Nuzzo Natale	261,49
31.	Giacobino Vittorio	261,24
32.	Di Maio Francesco	260,80
33.	Scaparra Angelo	260,05
34.	Lopez Michele	257,74
35.	De Bernart Federico, orfano di guerra	256,62
36.	Frizzera Erio	256,62
37.	Zacchini Zerio	255,24
38.	Cianfarani Giovanni	254,05
39.	Skabar Alfonso	252,35

Art. 2.

La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 16 agosto 1949 ad eccezione del vincitore di cui all'art. 3.

Art. 3.

Il vincitore Viegi Ilio, che superò le prove scritte nell'analogo concorso originario di cui al decreto Ministeriale 1927 del 9 dicembre 1942 e che, ammesso a sostenere le sole prove orali — in applicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141,— nel concorso di cui al decreto Ministeriale 2566 del 15 ottobre 1947 ne risultò vincitore, deve essere inserito, come appresso, nella graduatoria approvata con determinazione del commissario per il Ministero delle comunicazioni n. 1250 del 19 ottobre 1943, con decorrenza della nomina in prova, ai soli effetti giuridici, dal 1° dicembre 1943 ed agli effetti economici dal 16 agosto 1949:

Viegi Ilio, punti 348,42 tra Ferraro Enrico (19° in graduatoria) con punti 349,20 e Cirotti Antonio (20° in graduatoria) con punti 348,30.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 luglio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1949
Registro n. 12, *foglio n.* 259

(3568)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.